



COMUNE DI SORGA'

Provincia di Verona

COPIA

n. **30** Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRI ENTI -
DEFINIZIONE CRITERI PER LO SCORRIMENTO PREVIO
ACCORDO AI SENSI ART. 1 COMMA 61 L. 350/2003**

L'anno **duemilaventuno** addì **nove** del mese di **marzo** alle ore **19:00** nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nuvolari Christian	Presidente	Presente
Sgrenzaroli Mario	Vice Sindaco	Presente
Mirandola Giorgio	Assessore	Presente
Olivieri Francesca	Assessore	Presente
Rasoli Greta	Assessore	Presente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. Umberto Sambugaro

Il Signor Nuvolari Christian assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

N. 30 del 09-03-2021

OGGETTO: GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRI ENTI - DEFINIZIONE CRITERI PER LO SCORRIMENTO PREVIO ACCORDO AI SENSI ART. 1 COMMA 61 L. 350/2003

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n. 31 del 08-03-2021 avente ad oggetto:“GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRI ENTI - DEFINIZIONE CRITERI PER LO SCORRIMENTO PREVIO ACCORDO AI SENSI ART. 1 COMMA 61 L. 350/2003”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ad esso allegata;

RITENUTO di doverla approvare;

ACQUISITI i pareri previsti dall’ art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 (T.U.E.L.) e dall’ art. 59 del vigente Statuto Comunale in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Con voto unanime favorevole, espresso legalmente;

DELIBERA

- 1) DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) DI APPROVARE, per quanto premesso, la proposta n.31 del 08-03-2021 avente ad oggetto “GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRI ENTI - DEFINIZIONE CRITERI PER LO SCORRIMENTO PREVIO ACCORDO AI SENSI ART. 1 COMMA 61 L. 350/2003” in tutti i suoi punti, ritenendola integralmente come presentata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 3) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SORGA'

Provincia di Verona

Proposta n. 31 del 08-03-2021.

OGGETTO: GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRI ENTI - DEFINIZIONE CRITERI PER LO SCORRIMENTO PREVIO ACCORDO AI SENSI ART. 1 COMMA 61 L. 350/2003

IL SINDACO

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 22/12/2020 è stato approvato il Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023;

DATO ATTO che tra le opzioni prescelte per la copertura dei posti vacanti, in presenza di quote assunzionali disponibili, l'ente ha individuato lo scorrimento di graduatoria di concorso pubblico in corso di validità approvato da altri enti, una volta esperita negativamente o infruttuosamente la procedura di mobilità d'ufficio e volontaria;

ATTESO CHE l'iter procedurale che lo scorrimento della graduatoria deve prevedere l'accordo con il Comune titolare della graduatoria concorsuale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, fermi restando la preesistenza del posto in organico, il rispetto delle norme in materia di limiti alle assunzioni ed il preventivo espletamento delle procedure di mobilità volontaria e d'ufficio;

RICHIAMATI i principi generali dell'attività amministrativa di cui all'art. 1 della Legge 07.08.1990 n. 241: "1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.";

RICHIAMATI altresì i principi di parità e pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro, previsto dall'art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTI:

- l'art. 91 comma 4 del - D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 9 della Legge 3/2003, che prevede la possibilità per gli enti pubblici non economici di ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, con le modalità indicate in un regolamento statale da approvare ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 400/1988;
- l'art. 3, comma 61, della Legge 350/2003, che prevede la possibilità, - nelle more dell'emanazione del predetto regolamento, che gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
- il parere espresso dall'ANCI in data 8/09/2004 il quale indica che il "previo accordo" previsto dall'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;
- l'art. 14, comma 4 bis del D.L. 95 del 06 luglio 2012 (Spending Review), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono

effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni;

- la sentenza n. 01110/2014 del TAR Puglia, che aderendo alla posizione espressa dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché all'orientamento del Giudice Amministrativo (TAR Basilicata, sentenza n. 574/2011) e del Giudice Contabile (deliberazione n. 124/2013 della Sezione Regionale della Corte dei Conti Umbria) ha confermato che l'accordo tra le amministrazioni possa intervenire anche dopo l'approvazione della graduatoria. L'utilizzo delle graduatorie è motivato, infatti, dalla necessità di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attuare i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali. Inoltre è necessario che il profilo e la categoria professionale del posto che si intende coprire devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare;
- la Legge 145/2018 (legge di bilancio per il 2019) che all'art. 1 commi 361-- 367 prevede che le graduatorie dei concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2019) sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso. Pertanto, le nuove graduatorie non potranno essere utilizzate per le assunzioni di idonei e, nel ribadire la durata triennale di tutte le graduatorie, si introduce una fase transitoria, per la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 con tempistiche e requisiti differenti e articolati;

VISTA altresì la recente giurisprudenza amministrativa e contabile in materia di scorrimento di graduatorie vigenti da parte dell'Ente che le ha approvate e, previo accordo, da altre Pubbliche Amministrazioni, anche in relazione all'opzione alternativa di indizione di una distinta procedura concorsuale:

- 1) la *deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto n. 189/2018/PAR*, che recita "Si rammenta che, con la conversione in legge del D.L. n. 101/2013 (avvenuta con legge 125/2013), il legislatore ha ribadito, all'articolo 4, rubricato "*Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego*", la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

Per quanto attiene la necessità del previo accordo tra le Amministrazioni per l'utilizzo delle graduatorie di Amministrazione diversa dalla utilizzatrice, l'indirizzo prevalente che si è affermato andava nel senso che l'accordo in discorso dovesse realizzarsi: "*prima dell'indizione della procedura concorsuale*"; e ciò "*allo scopo di evitare che la procedura stessa possa costituire una modalità di elusione delle norme che vietano la possibilità di effettuare richieste nominative di candidati inserite nelle predette graduatorie*"; "*prima della formale approvazione della graduatoria*"; e ciò "*al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità che devono sovrintendere a tutto l'operato delle pubbliche amministrazioni*" (vedasi pareri del Ministero dell'Interno espressi con nota n. 15700 5A3 0014127 e con nota n. 15700 5A3 0004435). Purtroppo, il riferito orientamento restrittivo **non ha escluso che accordi possano intervenire anche dopo l'approvazione della graduatoria omissis**" *In particolare per la Funzione Pubblica, "...gli enti territoriali, nel rispetto dei principi generali e della normativa vigente in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà regolamentare e statutaria, possono attingere a graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni, purché la medesima graduatoria riguardi concorsi banditi per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria professionale. ..."*; Gli approdi interpretativi della stessa Corte dei conti (vedasi Sezione di controllo per la Puglia, delibera n. 124/2013), hanno ritenuto ammissibile la possibilità che l'accordo possa avvenire anche successivamente all'approvazione della graduatoria in quanto la lettera e lo scopo della

norma non consentono interpretazioni restrittive tali da ancorare il “previo accordo” ad una data anteriore alla “approvazione della graduatoria” o addirittura, alla “indizione della procedura concorsuale”.

L'utilizzo delle graduatorie è motivato, infatti, dalla necessità di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attuare i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali.

La normativa statale, infatti, già prevedeva, all'art. 9, comma 1, della legge n.3/2003, che “*le Amministrazioni dello Stato [...] e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione*”, secondo le “*modalità e i criteri stabiliti [in apposito] regolamento, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. n°400/1988, su proposta del Ministro della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze*”.

Nel perdurare della mancata adozione del predetto regolamento, l'art. 3, comma 61, della legge n. 350/2003, aveva poi stabilito che, “in attesa dell'emanazione del [menzionato] regolamento, le amministrazioni pubbliche [...] possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”.

Sul tema sono poi intervenuti:

...omissis...l'articolo 14, comma 4 bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 secondo cui “*omissis, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del predetto articolo 2, fermo restando quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo, che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni*”.

La conversione in legge del richiamato D.L. n. 101/2013. Nel provvedimento legislativo, un settore di intervento riguarda l'efficacia delle graduatorie concorsuali (art. 4, commi 3-5).
omissis.

Resta in ogni caso fermo che, prima di avviare nuovi concorsi, le amministrazioni possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate e devono attivare procedure di mobilità.

Dall'analisi della normativa richiamata e delle enunciate posizioni interpretative in materia si può, pertanto evincere che, ***stante la possibilità di stipulare l'accordo anche dopo la formazione della graduatoria, l'unico limite che permane allo scorrimento della graduatoria medesima è che i posti da coprire non siano di nuova istituzione o trasformazione*** (sul punto, vedasi Consiglio di Stato, sentenze n. 4329/2012 e n. 4361/2014).

...omissis...

Il principio della preclusione dell'utilizzo della graduatoria per la copertura di posti di nuova istituzione sopra richiamato, a parere di questa Sezione di controllo, per analogia va esteso anche alle ipotesi nelle quali anziché alla propria graduatoria, che potrebbe non esservi od essere scaduta, si voglia ricorrere a quelle di altre amministrazioni mediante convenzione.

- 2) la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria n. 28/2018/2) PAR, che evidenzia i principali orientamenti da tener presente nell'esercizio della riserva amministrativa, quali l'inutilizzabilità delle graduatorie per la copertura di posti di nuova istituzione o trasformati (ex precitato art. 91, comma 4, TUEL) quale principio generale, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche, e non solo agli Enti locali, volto ad escludere modifiche di organico per favorire candidati già noti (cfr. Cons. Sta. Sez. III, Sent. n. 4119/2014 e Id. n. 4438/2014, nonché Ad. Plen. n.14/2011); un generale favore dell'ordinamento attuale per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei” in alternativa al bando di un nuovo concorso (paragrafo 31, lettera d) dell'Adunanza Plenaria n.41/2011);

eventuale modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove d'esame ed ai requisiti di partecipazione (paragrafo 54 dell'Adunanza Plenaria n.41/2011); le peculiari caratteristiche sostanziali dei posti da coprire con lo scorrimento, rispetto a *“quelli indicati nelle precedenti procedure”* concorsuali (paragrafo 57 dell'Adunanza Plenaria n.41/2011) un'attenta comparazione delle posizioni lavorative con riferimento *“sia al profilo ed alla categoria professionale”, sia “ad ogni altro elemento che connota e caratterizza profondamente i posti da coprire e quelli messi a concorso”*;

RICHIAMATE le leggi finanziarie ed i provvedimenti “milleproroghe” che negli anni hanno prorogato la validità delle graduatorie concorsuali (D.I. 78/2010 conv. In L. 122/2010, 17; D.I. 225/2010 conv. In L. 10/2011, art. 1 comma 2 sexies; L.228/2012; art. 1 comma 368 della Legge di Bilancio 2017 n. 232/2016; da ultimo art. 1 comma 1148 della Legge di Bilancio 2018, n. 205/2017, che ha previsto in particolare alla lettera a) *“l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*

RAVVISATA la necessità di predeterminare i criteri generali che orientino, in modo trasparente ed imparziale, l'individuazione della graduatoria concorsuale da utilizzare da parte dell'Amministrazione Comunale;

RITENUTO pertanto di individuare quali criteri oggettivi per l'utilizzo da parte di questo ente di graduatorie approvate da altri enti questo ente:

- a) **Corrispondenza tra profilo e categoria del posto che si intende coprire con quelli per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare; la corrispondenza del profilo potrà essere accertata anche verificando nei bandi di concorso, oltre alla denominazione del posto bandito, anche i contenuti;**
- b) **Graduatorie non anteriori ai tre anni rispetto alla data in cui viene effettuata la ricognizione;**
- c) **Priorità, in presenza del criterio a) e b), alle graduatorie della provincia di appartenenza – Verona e Mantova;**
- d) **Utilizzo della graduatoria senza oneri per l'Ente;**

RITENUTO altresì di definire il seguente iter procedurale che lo scorrimento della graduatoria deve prevedere:

- accordo con il Comune titolare della graduatoria concorsuale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- disponibilità del candidato all'assunzione presso il Comune di Sorgà;
- positivo superamento/buon esito del colloquio conoscitivo con il candidato, al fine di indagare caratteristiche professionali, motivazione e disponibilità,

fermi restando la preesistenza del posto in organico, il rispetto delle norme in materia di limiti alle assunzioni ed il preventivo espletamento delle procedure di mobilità volontaria e d'ufficio;

PRECISATO che i criteri suesposti devono comunque coniugarsi sia con la disponibilità dell'ente alla stipula dell'accordo ed alla condivisione della graduatoria con l'Amministrazione Comunale di Sorgà sia con la disponibilità del candidato in posizione utile all'assunzione in servizio presso il Comune di Sorgà entro i tempi stabiliti;

VISTO il decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso e richiamato,

PROPONE

- 1) di definire, ai fini dello scorrimento graduatorie concorsuali in corso di validità di altri enti, ai sensi dell'art. 1, comma 61, della Legge 24/12/2003 n. 350, per la copertura dei posti vacanti nei limiti delle capacità assunzionali disponibili, a seguito esito infruttuoso procedure di mobilità, volontaria e d'ufficio, i seguenti criteri, ferma restando la preesistenza del posto in organico e l'iter procedurale in premessa indicato:
 - a) **Corrispondenza tra profilo e categoria del posto che si intende coprire con quelli per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare; la corrispondenza del profilo potrà essere accertata anche verificando nei bandi di concorso, oltre alla denominazione del posto bandito, anche i contenuti;**
 - b) **Graduatorie non anteriori ai tre anni rispetto alla data in cui viene effettuata la ricognizione;**
 - c) **Priorità, in presenza del criterio a) e b), alle graduatorie della provincia di appartenenza – Verona e Mantova;**
 - d) **Utilizzo della graduatoria senza oneri per l'Ente;**
- 2) di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune, link "Provvedimenti organi indirizzo politico", nella sezione "Bandi di concorso" e nella sezione "Dati ulteriori" con un link dalla sezione "Bandi di concorso" ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii.;
- 3) di demandare al Responsabile del Settore Personale l'esecuzione del presente atto;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento alle R.S.U. ed alle OO.SS. firmatarie del CCNL Funzioni locali;
- 5) di comunicare il presente provvedimento in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) ss.mm.ii.;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

IL SINDACO
f.to Nuvolari Christian



COMUNE DI SORGA'

Provincia di Verona

**ISTRUTTORIA DELIBERE ART. 49 T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267
E ART. 59 STATUTO COMUNALE**

N.B.: CIASCUN PARTECIPANTE ALL'ISTRUTTORIA ASSUME RESPONSABILITA' AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U.E.L. 18/08/2000, N. 267

AREA PROPONENTE: AREA CONTABILE

Proposta di deliberazione n. 31 avente ad oggetto: "GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRI ENTI - DEFINIZIONE CRITERI PER LO SCORRIMENTO PREVIO ACCORDO AI SENSI ART. 1 COMMA 61 L. 350/2003"

AREA CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di area, esprime il proprio PARERE Favorevole circa la regolarità contabile dell'assumenda delibera.

Sorgà 08-03-2021

Il Responsabile Area Contabile
(f.to rag. Luca Cristiano Roviario)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.to Nuvolari Christian

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Sambugaro Umberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa viene pubblicato all'Albo On-Line del sito informatico di questo Comune all'indirizzo "www.comune.sorga.vr.it" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.
- Si da' atto che questa deliberazione viene trasmessa in elenco oggi, giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 - comma 2 – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Lì, 15-03-2021

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
(f.to geom. Marco Remo Soardo)

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno _____

- per decorrenza dei termini ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. n. 267/2000(10 giorni);
- ai sensi dell'art. 134 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 (30 giorni).

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Sambugaro Umberto